



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 ottobre 2024

AGENDA DEI LAVORI DEL 29 E 30 OTTOBRE

UDIENZA PUBBLICA 29 OTTOBRE	CAMERA DI CONSIGLIO 29 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 30 OTTOBRE
1) Toscana/personale di supporto agli organi politici della Regione/ Trattamento economico	4) Foglio di via obbligatorio/ Misura disposta dal questore	15) Polizia penitenziaria/ Concorso straordinario per titoli/ Distinzione posti secondo la differenza di sesso
2) Regioni a statuto ordinario/ Contributo alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028/ Fondo test per la diagnosi delle malattie rare	5) Sistema scolastico/ Riforma dell'ordinamento/ Dimensionamento	16) Calabria/Fibromialgia ed elettrosensibilità/ Ambulatori per screening e sportelli di volontariato
3) Comuni con più di 15.000 abitanti/ Sindaco/Candidatura per terzo mandato consecutivo	6 e 8) Rapina impropria/ Diminuzione ad effetto comune/ Fatto di lieve entità	
	7) Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti/ Estinzione del processo/ Termini e condizioni/ Impugnazione del diniego della definizione	
	9, 10 e 11) Giustizia tributaria/ Competenza gestionale e supporto amministrativo/ Nomina giudici tributari/ Incarichi/ Trattamenti economici	
	12) Edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata/ Immobili finanziati con risorse pubbliche/ Improcedibilità della procedura esecutiva/ Condizioni	
	13) Militari/ Invalidità di servizio/ Scatti stipendiali	
	14) Polizia di Stato/ Personale con funzioni di polizia/ Difetto dei requisiti attitudinali/ Transito nei ruoli civili	

Questa settimana, nell'Udienza pubblica del 29 ottobre, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 4 ed i punti n. 3, 4 e 5 del Preambolo della legge della Regione Toscana numero 23 del 2023 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli

organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009), che prevedono l'incremento, per l'anno 2022, del Fondo del salario accessorio del personale del comparto in misura corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di supporto agli organi politici sostenuta nel 2016 e, in ogni caso, nel limite indicato nel decreto legislativo numero 75 del 2017, al fine di garantire l'invarianza della spesa; inoltre, diversi articoli della legge della Regione Toscana numero 1 del 2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale numero 12 del 2016, riguardanti, in particolare, il trattamento economico dei responsabili e del personale delle strutture di supporto agli organi politici della Regione;

2) due disposizioni dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (legge numero 213 del 2023), in particolare: il comma 527, che stabilisce a carico delle regioni a statuto ordinario un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2024 al 2028, e il comma 557, nella parte in cui non prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione di criteri e modalità di accesso al fondo, istituito dal precedente comma 556, destinato alla diagnostica genomica delle malattie rare, mediante i test di *Next-Generation Sequencing*;

3) l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge numero 7 del 2024, convertito nella legge numero 38 del 2024, nella parte in cui, modificando l'articolo 51, comma 2 del TUEL, non ha previsto, anche per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo di sindaco.

Nella Camera di consiglio del 29 ottobre la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

4) l'articolo 2 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice antimafia), che attribuisce al questore la titolarità del potere di adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; e, in subordine, nella parte in cui la disposizione non prevede che, in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal questore, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge numero 401 del 1989;

5) l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge numero 98 del 2011, come convertito, riguardante la riforma dell'ordinamento del sistema scolastico, con riferimento al dimensionamento scolastico;

6 e 8) l'articolo 628 del codice penale, nella parte in cui non prevede per il reato di rapina impropria una diminuzione ad effetto comune laddove per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

7) l'articolo 1, comma 198, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che, nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o pure soltanto della prima rata, il processo è immediatamente dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, prima e in pendenza del termine fissato all'amministrazione impositrice per decidere sull'eventuale diniego alla domanda di definizione agevolata; e i commi 200 e 201, dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui prevedono che l'eventuale diniego della definizione agevolata è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia e che, per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione, costituendo tale diniego motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e dovendosi chiedere la revocazione congiuntamente all'impugnazione del diniego;

9, 10 e 11) diversi articoli del decreto legislativo numero 545 del 1992 così come modificati dalla legge numero 130 del 2022 relativi all'attribuzione della competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), altre disposizioni del decreto legislativo numero 545 del 1992, della legge n. 130 del 2022, nonché del decreto-legge n. 44 del 2023, come convertito, concernenti, tra l'altro, le elezioni della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'applicazione di sanzioni disciplinari, la nomina, il conferimento di incarichi nonché la competenza sui trasferimenti dei giudici tributari e i trattamenti economici degli stessi;

12) l'articolo 1, comma 378, della legge numero 178 del 2020, nella parte in cui prevede l'improcedibilità della procedura esecutiva avente a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, qualora il contratto di mutuo fondiario ipotecario eventualmente stipulato non risponda ai criteri di cui all'articolo 44 della legge numero 457 del 1978 e il creditore non sia inserito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

13) l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge numero 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge numero 122 del 2010, e l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 122 del 2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti), che sottopongono allo stesso regime di blocco "la categoria complessiva degli adeguamenti e dei miglioramenti stipendiali, senza alcuna distinzione o deroga" per gli scatti per invalidità di servizio di cui all'articolo 1801 del decreto legislativo numero 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare);

14) l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 339 del 1982 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), come interpretato dal "diritto vivente", nella parte in cui esclude o comunque non prevede la possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali".

Nell'Udienza pubblica del 30 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

15) l'articolo 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo numero 95 del 2017, contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, e l'allegata tabella 37, e la tabella A allegata al decreto legislativo numero 443 del 1992, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, "nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria";

16) l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria numero 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), nella parte in cui promuove l'istituzione di ambulatori multidisciplinari dedicati all'attività di screening, a livello sia ospedaliero che territoriale; gli articoli 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della legge regionale numero 17 del 2024, nella parte in cui evocano forme di collaborazione "istituzionale" con le associazioni di volontariato e le altre associazioni che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità sul territorio.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 28 ottobre 2024